

FUNZIONI E COMPITI

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Testo del [D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139](#) coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), entrato in vigore dall'8 luglio 2017, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 6 novembre 2018), entrato in vigore dal 21 novembre 2018 ed altre modifiche fino alla Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 (G.U. 16 settembre 2024, n. 217) convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 (G.U. 14 novembre 2024, n. 267).

A piè di pagina sono riportati vari chiarimenti e commenti a cura dell'autore¹.

D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11² della legge 29 luglio 2003, n. 229.

([G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83](#))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; **Visto** l'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al C.N.VV.F.; **Visto** l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 28/5/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/7/2004, n. 186; **Visti** gli artt. 107 e 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112; **Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/12/2005; **Acquisito** il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs 28/8/1997, n. 281, **espresso** nella seduta del 26/1/2006; **Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7/2/2006 e 8/2/2006; **Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/2/2006; **Sentito** il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/3/2006; **Sulla proposta** del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1 - Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225³; articolo 14, comma 3, [D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300](#))

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato:

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) I pareri ed i riferimenti a note ministeriali devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo, sia in relazione al nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le eventuali nuove disposizioni che hanno aggiornato le precedenti. Eventuali refusi possono essere segnalati a info@mauromalizia.it.

² L'art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#) aveva previsto che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 229/2003, e nel rispetto di vari principi e criteri direttivi [NdR].

³ La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stata abrogata e sostituita dal [D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1](#) «Codice della protezione civile» [NdR].

«Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225^{4,5}.

Art. 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12⁶, legge 13 maggio 1961, n. 469⁷; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300)

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di seguito indicate⁸:

- a) direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;
- b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: «comandi», di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;
- c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi di cui alla lettera b);
- d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale

⁴ L'art. 47, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha stabilito che «Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto» [NdR].

⁵ Il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile», che ha abrogato e sostituito la legge 24/2/1992, n. 225, all'art. 10 individua le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, stabilendo al comma 1 che in occasione degli eventi calamitosi previsti dal Codice, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte [NdR].

⁶ Legge n. 469/61 - art. 12 lett. a) I Comandanti provinciali hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendio e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia [NdR].

⁷ Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 s.m. e negli artt. 11 e 12 della legge n. 469/1961 (Circolare n. 47234/21.01A del 10-03-2006) [NdR].

⁸ In merito al coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale, l'art. 59 del [D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64](#) stabilisce che, ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo Dipartimento, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 139/2006, e le responsabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilità dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, è assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico [NdR].

di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 – (Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) *(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)*

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo:

- a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto ~~del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché~~ del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.
- e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225⁹.
- e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
- e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
- e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
- e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.

Art. 4 - Distaccamenti volontari *(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.

2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.

Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

⁹ La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stata abrogata e sostituita dal [D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1](#) «Codice della protezione civile» [NdR].

CAPO II

Sezione I - PERSONALE

Art. 6 - Disposizioni generali (*articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8¹⁰ e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252*)

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. *Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.*¹¹

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Art. 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818*)

1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato, *previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione*, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

Sezione II - PERSONALE VOLONTARIO

Art. 8 - Reclutamento del personale volontario (*articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996*)

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

¹⁰ L'art. 8 legge 27 dicembre 1941 n. 1570 non è stato abrogato: «Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali. ...» [NdR].

¹¹ Il Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (in G.U. 13/06/2023, n. 136) convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1 (riportato in corsivo) [NdR].

400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, *ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili*. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale *di ruolo* di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Art. 9 - Richiami in servizio del personale volontario (*articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246*)

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

- a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
- b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi ~~provinciali dei vigili del fuoco~~ nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

Art. 10 - Trattamento economico ed assicurativo (*articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850*)

1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale *di ruolo* di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11 - Disciplina (*articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521*)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale *di ruolo* ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
- c) radiazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di graduazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 12 - Cessazione dal servizio (*articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469*)

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale di ruolo di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

Art. 12-bis - (Disposizioni per il personale volontario)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.¹²

CAPO III - PREVENZIONE INCENDI

Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione (*articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577*)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Fermo restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

¹² Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che «Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005» [NdR].

determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, **e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.**

Art. 14 - Competenza e attività (*articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577*)

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

- a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
- b) il rilascio di **certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali**, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, **materiali**, apparecchiature e simili;
- c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su **prodotti**, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione;
- e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni **nazionali ed internazionali**, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
- g) le attività di formazione, di addestramento, di **aggiornamento** e le relative attestazioni di idoneità;
- h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- l) la **vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.**

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, **materiali**, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi (*articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577*)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi¹³

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica¹⁴, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da

¹³ L'art. 16 era stato precedentemente modificato dal [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#). Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi sono stabilite da questo articolo. Le procedure riguardano le c.d. «attività soggette», quelle ritenute più pericolose e attualmente individuate con il D.P.R. n. 151/2011. I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure (per attività nuove o in caso di modifiche sostanziali) presso i Comandi competenti per territorio [NdR].

¹⁴ È stato emanato il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 [NdR].

adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi¹⁵.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

~~Art. 17 - Formazione~~ (abrogato)¹⁶

Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosive, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, ~~nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.~~

Art. 19 - Vigilanza ispettiva¹⁷

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati ~~nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del~~ [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

¹⁵ Sugli atti «definitivi» non è possibile opporsi con il ricorso amministrativo ordinario («in opposizione» o «gerarchico»). È possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure il ricorso giurisdizionale al TAR [NdR].

¹⁶ Per l'attività di Formazione vedi il Capo 4-bis (Art. 26-bis e 26-ter) [NdR].

¹⁷ Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 [NdR].

l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza **ispettiva** siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le **misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza** per la messa in sicurezza ~~delle opere~~ e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività¹⁸

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio¹⁹ è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro²⁰. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto²¹ può disporre

¹⁸ Con la revisione del D.lgs n. 139/2006 operata dal D.Lgs 29/5/2017, n. 97, in particolare dell'art. 20, è stato chiarito che l'omessa presentazione della SCIA o della «richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio» per tutte le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco (cat. A, B e C del D.P.R. n. 151/2011) è punita con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro. In precedenza, secondo l'interpretazione fornita con lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011, con l'entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011, n. 151 la mancata presentazione della SCIA era stata equiparata all'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I., con la precisazione che tali sanzioni penali si dovessero applicare a tutte le «attività soggette» del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C) non contribuendo però a risolvere le citate controversie interpretative [NdR].

¹⁹ In merito alle modalità della comunicazione di reato per violazione dell'art. 20, per i «non luoghi di lavoro» (es. edifici civile abitazione, autorimesse condominiali, centrali termiche, serbatoi di GPL, ecc.) tale violazione è comunicata al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Invece, per i «luoghi di lavoro» si ritiene possa essere utilizzata la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs n. 758/94 tenendo conto dell'art. 301 del D.Lgs n. 81/2008, che stabilisce che tale disciplina si applica a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge. Peraltro, l'art. 14, comma 2 del D.Lgs n. 81/2008, stabilisce che, in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 16, 19 e 20 del D.lgs n. 139/2006 [NdR].

²⁰ Le pene previste dall'art. 20, comma 2 sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [NdR].

²¹ Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 139/2006, prevedono l'obbligo di comunicazione al Prefetto da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Come precisato da ultimo dalla Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011, il potere di sospensione del Prefetto, da

la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 21 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (*articoli 10 e 11 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577*)

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
- b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ~~su proposta del Ministro dell'interno~~, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

Art. 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (*articolo 19, D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577*)

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) su richiesta dei Comandi ~~provinciali dei vigili del fuoco~~, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
- b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.

~~2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.~~²²

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

Art. 22-bis (*Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti*).

1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#).

Art. 23 – (Oneri per l'attività di prevenzione incendi)

1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale

esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti [NdR].

²² Comma abrogato dal [D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105](#) recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose» [NdR].

a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente²³.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

CAPO IV - SOCCORSO PUBBLICO

Art. 24 - Interventi di soccorso pubblico (articoli 24²⁴, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

- a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale²⁵, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225²⁶.

²³ Per la determinazione dei corrispettivi, in attesa dell'emanazione del decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la «Tabella transitoria delle tariffe». Le tariffe sono state aggiornate, da ultimo, dal D.M. 11 ottobre 2024 «Modifica del decreto 2 marzo 2012 ...». Precedentemente il D.M. 2 marzo 2012 «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal CNVVF», aveva aggiornato il D.M. 3 febbraio 2006 [NdR].

²⁴ Art. 24 Legge n. 1570/41: «Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante» [NdR].

²⁵ Il sopralluogo del personale dei Vigili del fuoco in caso di intervento per segnalato dissesto strutturale è caratterizzato dal requisito di immediatezza e non conduce a determinazioni definitive della sicurezza delle costruzioni ispezionate così come intese dalle NTC (cap. 8.2 del [D.M. 17/1/2018](#)). Per tale motivo è necessario richiedere l'adozione di provvedimenti urgenti agli Enti competenti (art. 63 e art. 56 del [D.P.R. n. 64/2012](#)), individuabili nel Sindaco, nel Prefetto (art. 54 del D.P.R. n. 267/2000) e, ove necessario, nelle forze di polizia (Art. 56 del D.P.R. n. 64/2012). Per quanto sopra, l'esito del sopralluogo dei Vigili del fuoco non può culminare in una determinazione definitiva delle condizioni di agibilità (art. 24 del [D.P.R. n. 380/2001](#)), da demandare a tecnici abilitati, ma si concretizza con le soluzioni tecniche, immediate e di natura temporanea, da adottare ai fini di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni in attesa delle determinazioni definitive. I Vigili del fuoco non predispongono relazioni tecniche finalizzate al ripristino di opere da costruzione o autorizzano il rientro degli occupanti oggetto di ordinanza di sgombero, al cessare delle condizioni che lo hanno determinato (Circolare EM 18/2018 - nota DCEMER prot. n. 6297 del 22-02-2018) [NdR].

²⁶ La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stata abrogata e sostituita dal [D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1](#) «Codice della protezione civile». Tale decreto ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera o)) che Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si

- b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei.
 - c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
- a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
 - b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
 - c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
 - d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
 - e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato

intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del decreto [NdR].

di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748²⁷ del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.

Art. 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico (*articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246*)

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia.

Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 26 - Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale (*articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930*)

1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

²⁷ L'art. 748 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 punto 7 del D.lgs. 9/5/2005, n. 96 e successivamente dall'art. 8, punti 7 e 8 del D.lgs. 15/3/2006, n. 151, prevede che, salva diversa disposizione, non si applicano le norme del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte dei citati aeromobili è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

La legge n. 732 del 17 ottobre 1986 modificando l'art. 744 del codice della navigazione, ha annoverato gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra quelli di Stato. Detto articolo, successivamente modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, stabilisce che sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato [Ndr].

4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

CAPO IV-bis - FORMAZIONE

Art. 26-bis - Formazione

1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

- a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
- b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
- c) formazione di alta specializzazione.

Art. 26-ter - Oneri per l'attività di formazione

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-*bis* sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-*bis* che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

1. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-*bis*, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Art. 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità (articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550)

1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Art. 29 - Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici

(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. **Materiali e prestazioni** del Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

Art. 30 - Alloggi di servizio *(articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)*

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e

la determinazione degli altri oneri.

Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296](#)²⁸.

Art. 31 - Uniformi ed equipaggiamento (*articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699*)

1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale ~~del ruolo operativo~~ del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale ~~del Corpo nazionale che espleta compiti operativi~~ è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

CAPO VI-bis – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 32 - Ricompense (*articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469*)

1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Art. 33 - Associazione nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 34 - Disposizioni di attuazione

1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 34-bis - Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

²⁸ D.M. 6 ottobre 2003, n. 296 recante «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» [NdR].

Art. 35 - Norme abrogate

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

- a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
- b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
- c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;
- d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
- e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
- f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
- g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
- h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
- i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
- l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
- m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
- n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
- o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
- p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
- q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
- r) legge 26 luglio 1965, n. 966²⁹, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
- t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
- u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
- v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
- z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20, **commi primo, secondo e quarto**;
- aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
- bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
- cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
- dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
- gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;
- hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
- ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;

²⁹ L'art. 35, comma 1, lettera r) ha abrogato l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevedeva, tra l'altro l'esenzione dal pagamento per le Amministrazioni dello Stato. Pertanto, tutti i richiedenti sia privati che pubblici comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a effettuare i versamenti previsti per i servizi di prevenzione incendi, vigilanza antincendi, ecc. [NdR]

- ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
- mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
- nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
- oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
- qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
- rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;
- ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
- tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3;
- tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384.

Art. 36 - Norma finale

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

TABELLA A (Articolo 26, comma 2)

Milano Malpensa	Olbia (Sassari)	Bergamo (Orio al Serio)	Perugia
Roma Fiumicino	Palermo - Punta Raisi	Parma	Trapani Birgi
Torino	Roma Ciampino	Pescara	Cuneo
Venezia	Cagliari	Pisa	Firenze
Ancona	Verona	Reggio Calabria	Crotone S. Anna
Bari	Alghero	Rimini	Grottaglie
Brescia Montichiari	Bologna	Lampedusa	Savona
Catania	Brindisi	Pantelleria	Treviso
Genova	Lamezia Terme	Gorizia (Ronchi dei Legionari)	Forlì ³⁰
Milano - Linate	Napoli	Comiso (Ragusa)	

³⁰ Con D.M. 9 giugno 2020 recante «Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ([GU n. 156 del 22-06-2020](#)), ai fini del servizio di salvataggio e soccorso antincendio negli aeroporti, è stato inserito l'Aeroporto di Forlì nella tabella A allegata al D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 [NdR].

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006

Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante il «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile.

Si tratta di una normazione di particolare rilevanza, che giunge a completamento di un ciclo di riforme sul Corpo Nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti dalla legge n. 252/2004 e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il regolamento di cui al D.P.R. n. 76/2004, concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario e l'istituzione delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previste dal D.P.R. n. 314/2002.

Appare pertanto opportuno fornire alle SS.LL. una sintetica illustrazione del nuovo provvedimento legislativo, che costituisce un utile strumento per una visione completa ed unitaria delle attività istituzionali del Corpo Nazionale; le leggi e le altre fonti normative utilizzate per la redazione del testo sono elencate nel prospetto allegato alla presente nota.

Le normative sul Corpo Nazionale possedevano una propria sistematicità in epoca risalente (cfr. le principali leggi di settore: legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) e sono state via via modificate con interventi per lo più parziali e sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie e senza le necessarie abrogazioni.

In questo quadro complesso è stato inevitabile operare interventi innovativi per riportare ad organicità la disciplina, la qual cosa ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo coinvolto la pubblica amministrazione, in sintonia con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo l'assetto ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

L'approccio metodologico seguito per il riassetto è consistito nel procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, con successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega ed accertamento della loro effettiva vigenza.

I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio.

L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario ed in qualche caso anche su quelle di matrice regolamentare, quando ciò è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema; in quest'ipotesi, alcuni singoli aspetti già regolamentati da norme di rango secondario sono stati riportati nel testo in ragione del loro carattere fondamentale o definitorio della funzione cui accedono, in modo da assicurare una collocazione più adeguata nel sistema delle fonti normative (cfr. artt. 13, 15, 17, commi 1 e 2, e 18, comma 1, del testo).

In qualche altro caso è apparso necessario integrare la norma di legge con la previsione regolamentare per conferire unitarietà alla disciplina, anche ai fini di un'immediata percepibilità da parte dei terzi, e renderla più coerente nel suo complesso (cfr. artt. 3, lett. b, e 16, commi 3, 4 e 6, e artt. 21 e 22 del testo).

Per evitare sovrapposizioni di disposizioni parzialmente coincidenti e dubbi interpretativi, si è contemporaneamente proceduto ad abrogare le disposizioni regolamentari riscritte (cfr. art. 35, lett. II, del testo).

Lo schema di decreto legislativo è composto da 36 articoli, suddivisi in 6 capi (ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale; prevenzione incendi; soccorso pubblico; disposizioni in materia di amministrazione e contabilità; disposizioni finali ed abrogazioni); si procede di seguito alla sua sintetica descrizione.

CAPO I - Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (artt. 1-6)

Il Capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto delle competenze ed all'organizzazione del Corpo Nazionale.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. «leggi Bassanini».

Le principali leggi organiche (legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) collocano il Corpo Nazionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa, e ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n. 966/1965, legge n. 996/1970, legge n. 930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal d.lgs. n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno profondamente inciso - soprattutto i secondi - sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo Nazionale.

Com'è noto, l'art. 14 del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'Interno, tra l'altro, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti già assegnati dalle vigenti norme al Corpo Nazionale; il successivo art. 15 stabilisce poi che l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce a questo Dipartimento le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui esso si articola.

Il D.M. 7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo Nazionale.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimanevano sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle competenze in materia di difesa civile; risultando invece modificata l'organizzazione del Corpo Nazionale a livello centrale, con la soppressione della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio (già istituita dall'art. 8 della legge n. 996/1970 in sostituzione della Direzione Generale dei servizi antincendio) ed il trasferimento alle direzioni centrali di questo Dipartimento delle funzioni dei soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale (Scuole Centrali Antincendi, Centro Studi ed Esperienze, Servizio Tecnico Centrale, Servizio Sanitario e Servizio Ginnico Sportivo).

Considerazioni diverse valgono per le articolazioni periferiche del Corpo Nazionale, sulla cui struttura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti.

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto, anche in conformità del parere reso dal Consiglio di Stato sul provvedimento, di riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale del Corpo Nazionale attraverso un semplice rinvio, in quanto si tratta di norme già presenti nell'ordinamento, sia nell'organizzazione del Ministero dell'Interno che nei provvedimenti normativi che regolano questo Dipartimento (art. 14 del d.lgs n. 300/1999, art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e art. 6 del DPR n. 398/2002).

L'art. 1 definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo Nazionale; naturalmente la prima valutazione effettuata è stata quella di accertare se la funzione regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessità delle funzioni esercitate dal Corpo Nazionale non sussistono dubbi; quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo Nazionale sono complesse e variegate e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g, della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 134/2004).

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può tuttavia dubitare che le attività di soccorso pubblico urgente e di prevenzione incendi siano rimaste attribuite allo Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art. 117 della Costituzione; entrambe infatti rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, cui sottendono istanze di uniformità che richiamano direttamente i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica e di uguaglianza dei cittadini.

Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta – è nozione di comune esperienza – riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico.

Ciò vale anche per la prevenzione incendi, funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini, anch'essa diretta anche a prevenire possibili reati, dolosi o colposi, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (si ritengono applicabili anche i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale); recenti provvedimenti normativi inoltre disciplinano l'attività di prevenzione incendi come competenza statale, tra cui il D.P.R. n. 200/2004 e la legge n. 239/2004 sul riordino del settore energetico.

Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003).

Altri compiti del Corpo Nazionale possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117, lett. d, della Costituzione e, con riguardo ai secondi, alla «protezione civile», alla «disciplina dei porti ed aeroporti civili», al «trasporto e distribuzione dell'energia».

Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 118 della Costituzione, in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa, ove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

L'art. 1 riporta inoltre in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I «Ordinamento dei servizi antincendio» della legge n. 469/1961 (artt. 1 e 9), nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell'Interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile dell'istituzione.

Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti, invece, nel Capo III «Prevenzione incendi» e nel Capo IV «Soccorso pubblico» del decreto legislativo.

Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art 14 del d.lgs. n. 300/1999, dall'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 e dall'art. 52, comma 7, della legge n. 448/2001, (storicamente già previste dalla legge n. 1570/1941, nella parte in cui - art.1 - prevede che il Corpo Nazionale è chiamato a contribuire «... ai bisogni della difesa territoriale»), in modo da individuare le attività svolte dal Corpo Nazionale nello specifico settore.

Il comma 2 dell'art. 1 riporta sostanzialmente la previsione dell'art. 11 della legge n. 225/1992, cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo Nazionale.

L'art. 2 riproduce al comma 1, tramite un rinvio normativo, l'attuale assetto organizzativo centrale del Corpo Nazionale, quale risulta dall'istituzione dei dipartimenti di cui al d.lgs. n. 300/1999 e successive modifiche, dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e dal D.P.R. n. 398/2001 sull'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.

Si è già detto sopra che con l'istituzione delle direzioni centrali di questo Dipartimento – con particolare riferimento a quelle con competenze tecniche di cui alle lettere a), b), d) ed h) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 398/2001- e con il successivo D.M. di attuazione in data 7 marzo 2002, sono state ridistribuite nell'ambito delle direzioni stesse le competenze che già facevano capo ai succitati soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale.

D'altra parte, nel citato D.P.R. n. 398/2001 si prevede che le predette direzioni centrali sono rette da dirigenti generali del Corpo Nazionale e che il coordinamento di tali uffici spetta all'Ispettore Generale Capo – ora denominato Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale.

Il comma 2 riporta in termini generali l'attuale assetto dell'organizzazione periferica: le Direzioni

Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state istituite e disciplinate nel D.P.R. n. 314/2002; attualmente è prevista, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, una Direzione Interregionale per il Veneto – Trentino Alto Adige che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della Direzione Regionale del Veneto, disciplinata sulla base del D.P.R. n. 314/2002 e di appositi protocolli.

I Comandi Provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge n. 469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici e le unità cinofile.

Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11 e 12 della legge n. 469/1961.

L'art. 3 accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo.

Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3, della legge n. 996/1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h) dell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale).

Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'organizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attraverso il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordinamento delle direzioni centrali di cui sopra, nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate.

Il testo è stato altresì coordinato con le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 246/2000, art. 24 della legge n. 521/1988, art. 2 del DPR n. 608/1994 e art.10 del DPR n. 577/1982 e successive modifiche, e con le previsioni relative all'organizzazione di questo Dipartimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2002.

L'art. 4 tratta la disciplina dei «distaccamenti volontari», in riferimento all'art.10 della legge n. 246/2000, che costituiscono una specifica articolazione delle strutture periferiche del Corpo Nazionale, di eventuale istituzione d'intesa con le Regioni e con gli enti locali; è apparso pertanto appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

L'art. 5 tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

CAPO II- Personale (artt. 6 - 12)

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale ha formato oggetto, com'è ben noto, di una delega al governo con legge n. 252/2004 per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, ad esclusione del personale volontario.

Sulla base della legge-delega è stato emanato il d.lgs. n. 217/2005, che contiene il nuovo ordinamento del personale del Corpo Nazionale.

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale permanente, fatti salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che

sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal d.lgs. n. 215/2001.

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge e al decreto legislativo citati.

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione; la disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (D.P.R. n. 76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art. 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n. 1570/1941, e 14 e 16 della legge n. 469/1961, il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'Amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene inoltre le previsioni in merito all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo Nazionale, nonché sull'utilizzo dei mezzi pubblici.

L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 818/1984 riguardo all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell'Interno, di cui al D.P.R. n. 630/1959 e successive modifiche.

Gli artt. da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiamo in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n. 469/1961, 13 della legge n. 996/1970, 41 della legge n. 930/1980, 35 della legge n. 521/1988, 12 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, del D.P.R. n. 76/2004.

CAPO III- Prevenzione incendi (artt. 13 – 23)

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il tenore letterale delle disposizioni, in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia.

Nella redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del D.P.R. n. 577/1982, modificato dal D.P.R. n. 200/2004, sull'espletamento dei servizi antincendio, e dal D.P.R. n. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

È sembrato opportuno infatti riportare alla sede legislativa alcune previsioni del D.P.R. n. 577/1982 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema.

L'art. 13 definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari;

l'art. 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi già contenuto nell'art. 22 della legge n. 1570/1941.

Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'adozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi.

Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l'altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al DPR n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.

Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato sul decreto legislativo in esame, in cui si afferma che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad «assicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale».

L'art. 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

negli artt. 16, 17, 18 e 19 vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa.

In particolare, **l'art. 16** determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n. 818/1984, del D.P.R. n. 577/1982 e del D.P.R. n. 37/1998.

Si fa presente che non è stata inserita alcuna disposizione sul nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi, in quanto si tratta di un istituto transitorio, applicabile fino all'adozione di apposito decreto ministeriale (emanato in data 29/12/2005 e pubblicato nella G.U. del 1/2/2006); in considerazione della provvisorietà dell'istituto, nell'art. 35 viene mantenuto transitoriamente in vita l'art. 2 citato, fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto in esse verrà espressamente disposto.

La norma prevede inoltre che le attività soggette al rilascio del certificato vengano individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri determinati, relativi sia alle esigenze tecniche di sicurezza in generale, sia alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni; fino all'emanazione del regolamento trovano naturalmente applicazione le disposizioni vigenti.

Nell'art. 18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, in considerazione delle esigenze di sicurezza che si pongono anche in questi ultimi casi.

L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

L'art. 20 dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività; per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 818/1984.

Nell'attuale formulazione dell'art. 20 l'Amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990, relativamente al citato art. 5, comma 1; la previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, a cui già l'art. 5 faceva, seppure implicitamente, riferimento, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità, la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplosivi che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni).

A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge; si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 45064 del 24/11/2003).

Gli artt. 21 e 22 dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato centrale tecnico scientifico e dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.

L'art. 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità delle prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

CAPO IV- Soccorso pubblico (artt. 24-26)

Il testo presenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti in tema di soccorso pubblico e parte dall'individuazione della relativa nozione connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all' **art. 24**, commi da 1 a 4, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli artt. 1, 23, 24, 25 e 30 della legge n. 1570/1941, 1 della legge n. 469/1961, 6 della legge n. 996/1970 ed 11 della legge n. 225/1992, per gli eventi di protezione civile; in particolare, il comma 4, riferito a tali eventi, chiarisce che spetta al Corpo Nazionale la direzione tecnica degli interventi di primo soccorso.

Il comma 5 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile, in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo Nazionale in materia ed in linea con i compiti di istituto; le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze, sono costituite dagli artt. 14 del d.lgs. n. 300/1999, 6 del D.P.R. n. 398/2001 e 52, comma 7, della legge n. 448/2001, che assegna al Corpo Nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

Il comma 6 prevede la conclusione di accordi di programma per definire il contenuto dell'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la legge-quadro n. 353/2000; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art. 25 è stata riscritta, accorrandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento, applicati tutte le volte in cui non sussista un pericolo di danno imminente alle persone o ai beni, secondo quanto previsto negli artt. 26 della legge n. 1570/1941, 1, 3 e 5 della legge n. 966/1965, 40 della legge n. 930/1980 e 18 della legge n. 246/2000.

L'art. 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art. 1 della legge n. 469/1961 e disciplinato rispettivamente dalla legge n. 690/1940, dagli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge n. 930/1980 e dalla legge n. 384/1991; nella formulazione della norma è stato adottato il criterio di richiamare, per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo Nazionale, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre Amministrazioni.

CAPO V- Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27 e 28)

Gli artt. 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità.

In relazione al secondo punto, per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. n. 550/1999 e successive modifiche.

CAPO VI- Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36)

L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto; contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo Nazionale e riunisce e riscrive, previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20 e 21 della legge n. 1570/1941, 107 della legge n. 469/1961 e 14, comma 13, della legge n. 109/1994.

L'art. 30 prevede l'assegnazione al personale di alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli artt. 21 della legge n. 1570/1941, 129 del R.D. n. 699/1942, 3 del D.L. n. 176/1995, convertito dalla legge n. 284/1995, 8 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, dal D.M. n. 296/2003.

Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. n. 296/2003), che si è però preferito non richiamare nel testo, ma fare oggetto di rinvio per il fine già precisato di evitare irrigidimenti della disciplina.

Gli artt. 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti,

ricomprese negli articoli 70 della legge n. 1570/1941 e nel capo III del R.D. n. 699/1942, con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno.

L'art. 33 include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento per il personale in congedo, in modo da assicurare nel futuro forme di collaborazione sempre più attive tra Corpo Nazionale e personale congedato.

L'art. 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del decreto legislativo.

L'art. 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni, che sono state introdotte tenendo presente le disposizioni:

che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale o che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;

da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo o per esigenza di coordinamento formale;

da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel decreto legislativo.

L'art. 36 introduce infine una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo; il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo; il comma 3 fa salve le competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, secondo quanto attualmente previsto, nonché le disposizioni di recepimento della Convenzione di Amburgo del 1979, relative alla salvaguardia della vita umana in mare.

Tanto premesso, si fa rinvio all'allegato prospetto per l'elencazione completa delle normative oggetto del testo e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

ALLEGATO

Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo:

- regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 «Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili»;
- legge 13 maggio 1940, n. 690 «Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti»;
- legge 27 dicembre 1941, n. 1570 «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio»;
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 «Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 «Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi»;
- [legge 13 maggio 1961, n. 469](#) «Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- legge 4 gennaio 1963, n. 10 «Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza»;
- legge 26 luglio 1965, n. 966 «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento»;
- legge 8 dicembre 1970, n. 996 «Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità» – protezione civile;

- legge 27 dicembre, n. 850 «Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- legge 23 dicembre 1980, n. 930 «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- legge 18 luglio 1980, n. 406 «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi»;
- legge 7 dicembre 1984, n. 818 «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, «Disciplina temporanea per l'accesso ai ruoli della pubblica sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
- legge 5 dicembre 1988, n. 521 «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- legge 2 dicembre 1991, n. 384 «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»;
- [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
- decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512 «Incremento di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
- legge 10 agosto 2000, n. 246 «Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
- legge 23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300](#) «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;
- D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno»;
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi», modificato dal DPR 10 giugno 2004, n. 200;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione».
- D.Lgs. 08/03/2006, n. 139.